

Valutare le conseguenze della sanzione alle segnalazioni malevole e futili



Autori: Cinzia Caporale, Elena Mancini

Affiliazione: Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca,
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Email: cinzia.caporale@cnr.it; elena.mancini@cnr.it

Viene qui analizzata una particolare forma di violazione dell'integrità nella ricerca (I.R.) costituita dalle segnalazioni malevole e da quelle futili. Le prime sono dirette a muovere intenzionalmente un'accusa infondata di condotta scorretta al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri o per arrecare danno a qualcuno. Un elemento caratterizzante è costituito non solo dal danno che essa provoca a chi è segnalato ingiustamente (con una violazione oltre che della I.R. anche del principio di giustizia) ma anche dall'intenzionalità e finalità con cui è compiuta, ovvero dalla motivazione del segnalante. Le seconde sono riferite ad accuse prive di merito o sostanza, senza una seria considerazione o prova, generalmente dovute a errori, ignoranza della materia o comunque superficialità riguardo alle possibili conseguenze. Si tratta quindi di due condotte dal peso morale differente e che sembrano richiedere una gradazione delle eventuali misure sanzionatorie del segnalante (la previsione di una sanzione o meno è però questione ancora aperta). Tali profili sono esaminati a partire da un approccio teleologico con un focus sull'utilitarismo della norma, diretto a contemperare la tutela dei diritti del segnalato in quanto dovere di giustizia (deontologismo), la difesa della I.R. in quanto principio etico fondativo (principalismo), la stima delle conseguenze della sanzione valutate caso per caso (utilitarismo dell'atto), l'impatto complessivo sull'RI della regola di accogliere o non accogliere le segnalazioni futili (benefico complessivo della norma).

La ricerca scientifica è ricerca metodologica della verità. La scienza, anzi, vive del suo metodo la cui applicazione consente di giungere a una sistematizzazione delle conoscenze all'interno della quale descrivere i fenomeni della realtà nel modo più completo e coerente possibile. Un metodo il cui punto di forza è dato dalla disponibilità a esporre i risultati raggiunti alla critica e alla confutazione da parte della comunità scientifica al fine di consentirne la verifica. Si tratta quindi di una sistematizzazione delle conoscenze costantemente aperta all'innovazione e per sua natura instabile. L'obiettivo primario dell'integrità nella ricerca è la preservazione del rigore del metodo scientifico e dell'affidabilità dei risultati conseguiti.

IL FENOMENO GENERALE

Un ulteriore aspetto, non meno rilevante, riguarda, tuttavia, la qualità dei rapporti professionali e interpersonali all'interno di un gruppo di ricerca che crea un clima di fiducia alla base dello scambio e della collaborazione scientifica tra colleghi. Il fenomeno delle segnalazioni malevole o futili è invece purtroppo in crescita all'interno degli enti di ricerca e delle università fino a far presupporre, come da una prima stima di chi lavora all'interno di Commissioni etiche preposte, che riguardi una parte consistente delle segnalazioni. Non è cioè questione marginale.

È anche possibile ipotizzare che una delle cause indirette del fenomeno (in particolare nel caso delle segnalazioni malevole), sia proprio la diffusione, ovviamente benemerita, di una

cultura dell'integrità della ricerca che può però aver sollecitato nei ricercatori l'idea di poter strumentalizzare i presidi a tutela della qualità e affidabilità della produzione scientifica – quali le procedure validate di controllo delle alterazioni, manipolazioni, plagio di testi, dati e immagini cui sono deputate le Commissioni dedicate – per contrastare illecitamente il successo di un collega o comunque influenzarne la progressione di carriera.

LE SEGNALAZIONI MALEVOLE E FUTILI

Le Linee Guida per l'Integrità nella Ricerca della Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR (www.cnr.it/it/ethics) definiscono le accuse malevole nei termini seguenti: "formulare intenzionalmente un'accusa infondata di condotta scorretta anche al fine di ottenere un beneficio per sé o per altri o di arrecare danno a terzi". Nulla si dice invece sulle segnalazioni futili.

La breve riflessione qui proposta riguarda le due fattispecie di condotta scorretta, motivate in gran parte – soprattutto nel caso delle segnalazioni malevole, ovvero dirette per lo più pretestuosamente a minare la credibilità scientifica di un collega o effettuate in modo opportunistico in un dato momento –, dalla rivalità all'interno di un gruppo di ricerca o dalla competizione tra gruppi di ricerca. Avendo spesso una motivazione di carattere personale con una forte componente emotiva, la segnalazione malevola è connotata da rivalità personale/professionale, desiderio di vendetta, strategia concorsuale sleale, simpatia per un altro collega concorrente o comunque da proiezioni

negative nei confronti del segnalato. Va tuttavia evidenziato come attribuire un eccessivo peso all'intenzionalità o meno dell'atto possa limitare un'equa considerazione delle conseguenze che in ogni caso vi sono per la persona segnalata. Inoltre, non è sempre dimostrabile che anche una segnalazione futile non sia motivata da un'intenzione malevola, mentre un elemento caratterizzante può essere dato dal convincimento, errato in tutto o in parte, di aver subito in precedenza un danno (fortemente sovrastimato) da parte del segnalato. Quello che appare connotare in modo peculiare la segnalazione futile è, quindi, l'oggetto della segnalazione, ovvero la scarsa rilevanza oggettiva dell'addebito a carico del segnalato, addebito che, invece, per ignoranza o superficialità, è ritenuto degno di sanzione da parte del segnalante. Di converso, la segnalazione malevola è effettuata con l'intento esclusivo di danneggiare il segnalato, a prescindere da qualsiasi considerazione di giustizia finalizzata al ripristino di un torto effettivamente subito, e dalla pertinenza dell'addebito a carico del segnalato.

SANZIONARE QUESTE CONDOTTE SCORRETTE?

Più difficile è valutare l'opportunità e il peso della sanzione nei singoli casi.

Benché, infatti, non vi siano dubbi, sia sul piano della valutazione soggettiva, ovvero dell'intenzione e dell'intenzionalità con cui è portata a termine, sia sul piano oggettivo del danno subito dal segnalato, nonché delle conseguenze negative che la stessa

integrità nella ricerca, in merito alla liceità della sanzione, non è altrettanto evidente la sua efficacia, specie sul lungo periodo. Emerge qui con chiarezza il contrasto tra una posizione deontologica che mira al ripristino della giustizia e alla tutela dei diritti e della dignità personale e professionale del segnalato, e una posizione teleologica che mira alla valutazione più complessiva delle conseguenze nel medio e lungo periodo. Una delle conseguenze prevedibili è infatti, nel caso delle segnalazioni futili, il disincentivo dei potenziali whistleblower, che possono temere di non essere in grado di formulare una segnalazione appropriata (col che rinunciando in partenza) o sufficientemente protetti a causa del clima di diffidenza e di sospetto generalizzato generato dalle segnalazioni malevole.

Pur evidenziando la centralità della virtù della prudenza che porta a restare ancorati al contesto del singolo caso prima di definire natura e peso della sanzione, occorre indicare una linea di indirizzo, una regola condivisibile da chi opera nel campo dell'integrità nella ricerca e che possa superare la frammentarietà con cui il tema è tuttora affrontato. L'utilitarismo della norma, definito anche ironicamente l'utilitarismo kantiano, asserisce che occorre adottare, in uno specifico contesto (in questo distinguendosi dal formalismo universalistico kantiano), la regola che nel medio e lungo periodo produce, se

rispettata da tutti i soggetti interessati, le migliori conseguenze possibili. Di converso, la classica prospettiva consequenzialista, sembra limitarsi a una visione fattuale per la quale il danno può essere stimato solo in considerazione delle conseguenze che ha oggettivamente causato, e quindi solo dopo che esso si sia verificato, vanificando l'obiettivo primario dell'integrità nella ricerca dato dalla prevenzione delle condotte scorrette. L'utilitarismo della norma sembra invece poter contemperare la tutela dei diritti del segnalato (dovere di giustizia), la difesa dell'integrità nella ricerca in quanto principio etico fondativo (principalismo), la stima delle conseguenze della sanzione valutate caso per caso (utilitarismo dell'atto), l'impatto complessivo sull'integrità nella ricerca della regola di accogliere o non accogliere le segnalazioni futili (beneficio complessivo della norma).

Applicata all'ambito che stiamo esaminando, una simile valutazione della gravità delle conseguenze possibili, porta a concludere che applicare la regola della segnalazioni futili, ha probabilmente nel lungo periodo l'effetto di demotivare fortemente i whistleblower con un evidente danno alla stessa integrità nella ricerca. Inoltre, anche sul piano del principio di giustizia, perlomeno nel caso delle segnalazioni futili, mentre si può certamente riconoscere un torto subito dal

segnalato, non è altrettanto dimostrabile la presenza di un vero proprio danno, data l'inconsistenza facilmente verificabile degli addebiti; il che porta a ritenere che la giustizia possa esaurirsi con il ripristino della verità e non richieda, perlomeno in via di principio, il ricorso alla sanzione del segnalante. Una simile considerazione, merita ricordarlo, è giustificata dal presupposto che l'intero processo di verifica della segnalazione avvenga nel più assoluto riserbo e velocemente, al fine di tutelare il segnalante da possibili ritorsioni e il segnalato dal danno reputazionale che in caso di condotta scorretta acclarata, deriverebbe dalla diffusione di informazioni, sia pur parziale. Si tratta di un contesto in cui il rispetto del diritto alla riservatezza costituisce un presupposto irrinunciabile della liceità stessa del trattamento dei dati di tutti i soggetti interessati. Scopo primario dell'integrità nella ricerca, è, occorre ricordarlo, oltre alla protezione del diritto soggettivo a fronte di un torto subito, la tutela di una bene collettivo, quale la conoscenza scientifica. Resta aperta, da definire auspicabilmente in modo coerente nella community dell'integrità nella ricerca, la questione delle sanzioni per le segnalazioni esplicitamente malevole, con la complessità di definirle in modo univoco con gli strumenti limitati che una tipica indagine per *misconduct* ha a disposizione.

